

RIEPILOGO E MODALITA' DI OPINAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI GEOMETRI NELLE LIQUIDAZIONI GIUDIZIARIE				
NORMA	ENTRATA IN VIGORE	COMPENSO	FORMA ACCORDO	LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA
art. 2, D.L. 223/2006 (conversione L. 248/2006) (c.d. decreto Bersani)	04/07/2006	eliminati minimi tariffari obbligo	obbligo della forma scritta (in assenza tariffe)	secondo tariffe professionali (L. 144/1949 s.m.i.) con opinamento collegio
art. 3, comma 5, D.L. 138/2011 (conversione L. 148/2011)	13/08/2011	libero parametrato dalle tariffe	obbligo della forma scritta (in assenza tariffe)	secondo tariffe professionali (L. 144/1949 s.m.i.) con opinamento collegio
art. 10, comma 12, L. 183/2011 (del 12/11/2011)	01/01/2012	libero	obbligo della forma scritta (in assenza tariffe)	secondo tariffe professionali (L. 144/1949 s.m.i.) con opinamento collegio
art. 9, D.L. 1/2012 (conversione L. 27/2012) L. 144/49 ABROGATA	24/01/2012	liberi minimi e massimi con prev. di max di cui art. 9, c. 4	obbligo della forma scritta a) in mancanza di regolare forma scritta, per attività professionali concluse prima del 23/08/2012 b) in mancanza di regolare forma scritta, per attività professionali iniziate prima del 23/08/2012, ma ultimate o iniziate dopo	secondo tariffe professionali (L. 144/1949 s.m.i.) con opinamento collegio secondo i parametri ministeriali (art. 33 ÷42) Decreto 140/2012 (in vigore dal 23/08/2012) liquidazione in competenza dell'organo giurisdizionale

Nei casi in cui alla data del 23 agosto 2012 (di entrata in vigore del dm 140/12) il professionista “*non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente [quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate]*” (cfr. Cass. Civ. S.U., 12 ottobre 2012, nn. 17405 e 17406) non sarà possibile procedere con l’opinamento della parcella che lo stesso abbia predisposto unilateralmente (secondo le tariffe ed il regime previgenti). Ciò in conformità anche all’orientamento espresso dal C.N. (con circolare del 6 marzo 2013, prot. n. 2377) in merito alla sopravvenuta abolizione dei cd “pareri di congruità”. Tuttavia, laddove a fronte dell’istanza di decreto ingiuntivo avanzata da un iscritto il giudice dovesse disporre formalmente l’integrazione della domanda con il parere (di “congruità”) del Collegio (sancendo *espressamente* l’applicabilità a tale scopo del succitato decreto ministeriale), deve ritenersi (ancora) possibile e legittimo l’opinamento operato in ottemperanza a quanto specificatamente stabilito dall’autorità giudiziaria.